

(N. 455-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell' 8 giugno 1949 (V. Stampato N. 448)***presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio**TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 10 GIUGNO 1949

Comunicata alla Presidenza il 28 luglio 1949

Variazioni delle quote dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi
e dei sali spettanti allo Stato a titolo di imposta sul consumo.

ONOREVOLI SENATORI. — Le entrate dell'Azienda autonoma dei Monopoli si dividono, com'è noto, in due quote di cui una rappresenta l'imposta, l'entrata fiscale e l'altra l'entrata industriale. Mentre la prima viene imputata allo speciale capitolo del bilancio dell'entrata dello Stato, la seconda viene invece imputata al bilancio speciale dell'Azienda autonoma dei Monopoli.

Le due quote non sono fisse ma vengono determinate ogni anno con la legge del bilancio.

La quota dello Stato che oscillò tra il 75 e l'80 per cento nell'anteguerra, era scesa al 66 per cento nel 1947-48 ma era anche risalita al 70 per cento con la legge del Bilancio dell'esercizio 1948-49.

Intanto, essendosi verificata nei primi sei mesi dell'esercizio un notevole aumento di gettito rispetto alla previsione, si sarebbe avuto un notevolissimo utile industriale, che però solo a chiusura del bilancio sarebbe stato disponibile per il tesoro dello Stato.

La opportunità di far affluire subito questo maggior provento alle casse dello Stato ha reso necessario il presente disegno di legge, con cui si notifica l'aliquota portandola al 75 per cento per il secondo semestre dell'esercizio 1948-49.

Riguardo ai sali, l'aumento dell'aliquota erariale, che dall'80 per cento dell'anteguerra era scesa al 35 per cento per l'esercizio 1948-1949, al 70 per cento per il secondo semestre

dell'esercizio 1948-49, è conseguenza dell'aumento del prezzo del sale disposto con il decreto 14 dicembre 1948, n. 1421.

Poichè il provvedimento rende disponibili per il tesoro immediatamente le maggiori entrate che secondo il presente ordinamento gli spettano, se ne propone l'approvazione.

TAFURI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le quote dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e dei sali, spettanti allo Stato a titolo di imposta sul consumo dei generi medesimi, stabilite, per l'esercizio finanziario 1948-1949, in ragione del 70 per cento e del 35 per cento, rispettivamente, con l'articolo 2 della legge 30 ottobre 1948, n. 1271, sono elevate, con decorrenza 1° gennaio 1949, al 75 per cento ed al 70 per cento.